



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 ECONOMICO FINANZIARIO PATRIMONIO

N. 307
Del
21/07/2011

OGGETTO: **Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico temporanea, "Mercato Settimanale", Via. G. MATTEOTTI - Sig. DI NARDONI GIUSEPPE**

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di responsabile del Dipartimento;

- Visto il protocollo attribuito dall'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa n.11801 del 12/07/2011 con la quale assegnava il posteggio n. 35 della superficie di mq. 44.60 nel "mercato settimanale" di questo Comune, al Sig. **NARDONI GIUSEPPE** nato a **FROSININE (FR)** il **01/09/1951** e residente in **VIA MONTI LEPINI 37 - 03100 - FROSINONE (FR)** -
- Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 9.10.1998, e successive integrazioni e modificazioni e con cui è stata approvata la tariffa per la determinazione del canone (Delib. C.C. n. 15/1999);
- Visto il regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delib. C.C. n. 68 del 20.11.1998;
- Vista la Delib. C.C. n. 9 del 29/03/2000;
- Visto in particolare l'art. 5 del regolamento C.O.S.A.P vigente;
- Visto il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Delib. C.C. n. 29 del 30.06.2000;
- Vista la Delib. C.C. n. 19 del 24.03.99 inerente l'aumento del 35% della T.R.S.U.
- Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

CONCEDE

Al Sig. **NARDONI GIUSEPPE** nato a **FROSINONE (FR)** il 01/09/1951 e residente in **VIA MONTI LEPINI 37 - 03100 - FROSINONE (FR)** **Codice Fiscale NRDGPP51P01D810F** di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat.I), in **Via G. MATTEOTTI**, della superficie di mq.44.60 (lung.m 8.00-prof.dx ml.5.60-prof. sx ml.5.55, individuata nel posteggio nr.35 in occasione del "mercato settimanale" (mercoledì) con decorrenza 23/05/2011, con carattere ricorrente;

L'occupazione è esclusivamente concessa per uso "commercio su area pubblica" mediante banco di vendita con eventuale tenda e con relativa attrezzatura accessoria; essa ha validità annuale (1 anno come da contratto allegato), ed è rinnovabile;

Per la presente concessione è dovuto un canone annuale C.O.S.A.P. di €528.8 e la T.A.R.S.U. annuale per € 27.41, RIMB.SACCHETTI € 4.70 da versare contestualmente al rilascio della presente concessione con bollettino di versamento in conto corrente postale n. 12157046 intestato al Comune di Priverno.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere o impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione od alla notifica dell'eventuale atto di revoca o decadenza dalla concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;
- effettuare il versamento del canone di concessione alla scadenza prescritta (31 GENNAIO);
- utilizzare l'area o lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, Il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste dal Regolamento.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- il concessionario non utilizza il posteggio assegnato per n.13 giorni (o mercati) nell'anno solare;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.
- La presente determinazione, avrà esecuzione dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio e dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.

PER IL RESPONSABILE DEL 2° DIPARTIMENTO

f.to (Dott.ssa Carla Carletti)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e in elenco all'albo i reterà per 15 giorni consecutivi dal **25/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912239-912219).

Priverno, li **21/07/2011**

PER IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott.ssa Carla Carletti

La copia è conforme all'originale
Priverno li **21/7/2011**
Per il Responsabile del Dipartimento
Dr.ssa Carla Carletti